

Allegato 2

Anteprima delle domande della procedura di consultazione relativa alla riforma delle Autorità di protezione

Domande puntuali – Prima parte

- 1) Condivide la necessità e l'urgenza di riorganizzare le Autorità di protezione?
- 2) Ritieni che la riorganizzazione proposta possa portare a un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nel settore del diritto di protezione?
- 3) Condivide gli obiettivi degli assi principali della riforma?

3a) **Cantonalizzazione** delle Autorità di protezione mediante il *passaggio della competenza* sul funzionamento delle Autorità dai Comuni al Cantone, con l'obiettivo di migliorare e uniformare l'organizzazione tramite l'adeguata ed equivalente dotazione di risorse (umane, finanziarie, logistiche e informatiche) nell'ottica di poter disporre di Autorità efficienti, efficaci e moderne.

3b) **Giudiziarizzazione** del sistema con *l'istituzione* di una nuova Autorità giudiziaria specializzata nel diritto di protezione, le Preture di protezione, disgiunta dalle Preture rispetto alla proposta originaria, con l'obiettivo di connotare l'autorità sancita dal Codice civile della corretta natura giudiziaria, accrescendone in particolare l'autorevolezza, l'indipendenza e il riconoscimento delle decisioni rese nell'ambito delle vertenze di natura internazionale.

3c) **Specializzazione** delle Preture di protezione con l'obiettivo di adempiere pienamente il *vincolo sancito dal diritto federale*, segnatamente con la presenza all'interno del collegio giudicante, accanto al Pretore di protezione o al Pretore di protezione aggiunto, di Membri specialisti con formazione in psicologia, pedagogia, nel campo medico e in lavoro sociale.

3d) **Creazione** del *"sistema Preture di famiglia"*, un sistema astratto che include le Preture e le nuove Preture di protezione le quali giudicano i casi nel settore del diritto famiglia con l'obiettivo di accresciute sinergie tra le due Autorità giudiziarie.

Osservazioni – Seconda parte

- Osservazioni generali nell'ambito della riforma
- Osservazioni specifiche agli articoli di legge